



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Daniele Carlo Madia, sciogliendo la riserva assunta a seguito della scadenza del termine di deposito delle note scritte ex art. 127 ter cpc dell'11 aprile 2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 1/22 R.G.P.U.

INTRODOTTO DA

LUCA MAIO, nato a Messina il 22.10.1980, C.F. MAILCU80R22F158G e **MILEIDY PINEDA CASTILLO**, nata a Cuba il 09.10.1978 C.F. PNDMDY78R49Z504P, entrambi residenti a Messina in SS 113 KM 14,300 Timpazzi, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Di Giovanni, giusta procura in atti

RICORRENTI

NEI CONFRONTI DI

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA e per essa, quale mandataria con rappresentanza **IQERA ITALIA SpA**, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Namio, giusta procura in atti

CREDITORE COSTITUITO

E NEI CONFRONTI DI

Comune di Messina - Dipartimento Entrate Tributarie, Agenzia delle Entrate - Riscossione, IFIS NPL Investing S.p.A.,

CREDITORI NON COSTITUITI

avente ad oggetto: Ricorso ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss CC.II.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso presentato in data 18 luglio 2022, LUCA MAIO e MILEIDY PINEDA CASTILLO hanno presentato, con l'ausilio dell'OCC del Comune di Scaletta Zanclea, ricorso diretto alla omologazione della "proposta di accordo del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento" ai sensi dell'art. 7, co. 1, legge n. 3/2012.

Con decreto del 25.07.2022 il Giudice originariamente designato ha riqualificato la domanda come ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CC.II. e con successivo decreto del 28.11.2022 ha dichiarato ammissibile la proposta e il piano in



esame, rigettando la domanda di sospensione della procedura esecutiva n. 105/2021 RGE, promossa dalla BNL s.p.a. pendente innanzi a questo Tribunale.

Effettuate le comunicazioni ex art. 70 CCII e preso atto delle osservazioni tempestivamente trasmesse dalla BNL spa, l'O.C.C. ha depositato, in data 18 gennaio 2023, proposta di modifica al Piano di ristrutturazione dei debiti ex art.70 c. 6 CCII.

Ritenuto opportuno instaurare il contraddittorio con i creditori sulle modifiche apportate, il Giudice designato con decreto reso all'udienza ex art. 127 ter cpc del 22.02.2023 ha disposto che il piano di ristrutturazione dei debiti fosse rimodulato tenendo conto (anche solo nei limiti indicati dall'art. 67, comma 4, CCII) della natura privilegiata del credito di euro 446,92 vantato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei confronti Maio Luca e ha sospeso procedura esecutiva pendente (portante n. 105/2021 RGE Trib. Messina).

Il Gestore della Crisi ha quindi depositato in data 8.03.2023 la rimodulazione del piano di ristrutturazione dei debiti in conformità a quanto richiesto dal GD, dandone comunicazione ai creditori.

Infine, per l'udienza dell'11 aprile 2023 fissata con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente, la BNL spa e il Gestore della Crisi hanno depositato note scritte.

2. Riepilogate come sopra le fasi della procedura, si osserva che il piano da ultimo rimodulato (in data 8.03.2023) dal Gestore della Crisi è così articolato:

1) moratoria di un anno a decorrere dalla data di approvazione ed omologazione del Piano di ristrutturazione per tutti i debiti contratti, ad eccezione di quello nei confronti dell'Organismo di Composizione della Crisi che gode di predeuzione e che sarà soddisfatto nel periodo di moratoria e con preliminare sospensione della procedura esecutiva n. 105/2021 R.G.E. del Tribunale di Messina;

2) riconoscimento, all'omologa del Piano di un importo pari al 10% della somma indicata nell'atto di precetto pari ad € 7.037,05;

3) per la differenza tra l'importo richiesto nell'atto di precetto ed il maggior importo di € 81.948,39 indicato nelle osservazioni di BNL del 09.01.2023 (differenza pari ad € 11.577,87 dovuta agli interessi maturati sino a data corrente), pagamento al chirografo in misura del 20%, pari ad € 2.315,57 in n° 60 rate mensili di importo pari a € 38,59;

4) pagamento dell'intero residuo debito precettato in nr. 216 rate di importo unitario pari a € 293,21 con applicazione del tasso di interesse legale maggiorato dell'1% (2,25%) per complessivi € 299,81 mensili;

5) dilazione di pagamento in nr. 60 rate di importo pari a € 75,34 per le somme dovute a titolo di tributo TARI annualità 2014-2018 pari ad € 4.520,66;

6) riconoscimento dell'importo di € 2.594,58 pari al 20% dell'importo del credito chirografario vantato dalla Banca Nazionale del Lavoro per il prestito personale da corrispondersi in nr. 120 rate al tasso di interesse legale maggiorato del 1% per un totale di € 21,62 mensili decorrenti dalla fine del periodo di moratoria;

7) riconoscimento dell'importo di € 640,72 pari al 20% (del credito residuo in € 3.203,62 una volta detratti € 446,92 riconosciuti al privilegio) del credito chirografario



vantato dall'Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate - Riscossione) da corrispondersi in nr. 72 rate per un totale di € 8,90 mensili decorrenti dalla fine del periodo di moratoria, nonché il riconoscimento di € 446,92 al 100% da corrispondersi in 60 rate da € 7,45 decorrenti dalla fine del periodo di moratoria;

8) riconoscimento dell'importo pari al 20% del credito vantato dall'Agente della Riscossione per la cartella di pagamento nei confronti della sig.ra Pineda di € 75,41 da corrispondersi in n. 72 rate da € 0,21 decorrenti dal termine del periodo di moratoria;

9) riconoscimento dell'importo di € 932,91 pari al 20% del credito chirografario vantato da IFIS NPL Investing S.p.A. in base all'atto di precetto, da corrispondersi in n. 72 rate di importo pari ad € 12,96 decorrenti dalla fine del periodo di moratoria;

10) riconoscimento dell'importo di € 153,42 € pari al 20% del credito chirografario vantato per scopertura di conto corrente, da corrispondere in n° 72 rate mensili di importo pari a € 2,13 decorrenti dalla fine del periodo di moratoria;

11) pagamento in prededuzione dei compensi spettanti all'OCC del Comune di Scaletta Zanclea come da preventivo sottoscritto dai richiedenti per l'importo di € 5.320,75 in nr. 12 rate decorrenti dalla data di accettazione della proposta.

L'importo mensile complessivo della rata, frutto della sommatoria della quota parte di ciascuna posizione debitoria - esclusa la prededuzione - è pari ad € **467,01**.

Il rispetto delle previsioni di pagamento di cui al predetto piano è stato poi garantito dal sig. Carlo Maio (padre del proponente Luca Maio), titolare di pensione Inps.

Con riferimento ai requisiti di ammissibilità giuridica della proposta ex art. 67 CC.II. si è già pronunciato il Giudice originariamente designato con decreto depositato in data 28.11.2022 (al quale ci si riporta), con cui è stata anche accertata la completezza della documentazione prodotta.

3. Verificata la legittimità della procedura e dell'integrazione del contraddittorio, occorre valutare ai sensi dell'art. 70, comma 7, CC.II. la fattibilità del piano, previa risoluzione delle contestazioni sollevate dal creditore BNL spa, al fine di decidere sulla chiesta omologazione.

In proposito, il piano (proposta) come da ultimo rimodulato appare, al contempo, ampiamente soddisfacente delle ragioni creditorie dell'istituto bancario e sostenibile per i proponenti avuto riguardo al mantenimento in futuro di un tenore di vita dignitoso anche per i due figli.

L'importo mensile complessivo della rata, frutto della sommatoria della quota parte di ciascuna posizione debitoria - esclusa la prededuzione - è pari ad € 467,01, che è sostenibile tenuto conto dello stipendio mensile del sig. Luca Maio (pari ad euro 1.700 circa), costituente la prevalente e quasi esclusiva entrata patrimoniale dei proponenti.

Nel periodo di moratoria, i richiedenti corrisponderanno le somme privilegiate dovute all'Organismo di Composizione della Crisi di Scaletta Zanclea.

Detto piano di ristrutturazione, così come sopra modificato dai debitori, appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, preso atto che il bene immobile



pignorato ai terzi datori di ipoteca (gli anziani genitori del debitore esecutato sig. Luca Maio) avrà un prezzo base d'asta pari ad € 58.896,50, come da perizia depositata dal C.T.U. Ing. Furrer nella procedura esecutiva immobiliare n.105/2021 R.G.E. pendente presso il Tribunale di Messina.

Ne consegue che il creditore ipotecario (BNL spa) non potrebbe ottenere una maggiore soddisfazione del proprio credito laddove proseguisse la procedura esecutiva immobiliare pendente.

Va, inoltre evidenziato che ai sensi dell'art. 67, comma 4, CC.II. *“È possibile prevedere che i crediti muniti di... ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni... oggetto della causa di prelazione”*.

Tale disposizione consentirebbe ai ricorrenti, tenuto conto che il valore dell'immobile pignorato (e ipotecato) dalla BNL spa è pari ad euro 58.896,50, di prevedere un pagamento non integrale del credito ipotecario vantato dalla BNL e pari ad euro 81.948,39 (come indicato nelle osservazioni di BNL del 09.01.2023).

Per tale ragione appaiono irrilevanti le osservazioni sollevate dalla BNL spa in merito al carattere privilegiato o meno degli interessi del mutuo (pari ad euro 11.577,87), che nel piano sono trattati al chirografo e pagati al 20%. Ed invero, l'alternativa liquidatoria (e segnatamente la procedura esecutiva immobiliare pendente) consentirebbe il soddisfacimento del credito della BNL spa in misura non superiore al valore di mercato del bene (pari a circa 59.000 euro) decurtato degli oneri processuali in prededuzione.

Irrilevante è altresì l'osservazione sollevata dalla BNL spa secondo cui il saldo passivo del finanziamento chirografario pari ad € 12.972,90 sia costituito da rate scadute (comprendenti di capitale e interessi corrispettivi) anteriori al deposito della proposta di ristrutturazione, piuttosto che da interessi moratori: tale credito, invero, mantiene in ogni caso la natura chirografaria e, in quanto tale, verrà soddisfatto nella misura del 20% (percentuale che non sarebbe conseguibile nell'alternativa liquidatoria).

La possibilità per i proponenti di poter falcidiare i crediti, consentita dall'art. 67 CC.II., riguarda anche il credito per interessi, sicché non assume rilievo la circostanza allegata dalla BNL spa che nel piano sia previsto un tasso di interesse inferiore a quello legale attualmente vigente.

Non si può infine assimilare la ristrutturazione dei debiti del consumatore con l'istituto della conversione del pignoramento di cui all'art. 495 cpc, trattandosi di strumenti processuali totalmente differenti aventi diversi requisiti di ammissibilità.

Con riferimento alla durata del piano, sebbene siano previste n. 216 rate per il pagamento dell'intero residuo debito precettato dalla BNL, occorre evidenziare che nel piano viene riconosciuto, a seguito del pagamento dilazionato del credito, un tasso di interesse pari al 2,25% e che l'alternativa liquidatoria (costituita dalla vendita in sede esecutiva) non risulta più conveniente per il creditore ipotecario. In proposito, al di là



dell'onerosità della procedura esecutiva (costi degli ausiliari e di pubblicità da pagarsi in prededuzione), l'immobile ipotecato dalla BNL spa ha un valore di mercato ben inferiore all'importo messo a disposizione dai proponenti. A ciò si aggiunga che, verosimilmente, il valore di realizzo che potrebbe ottenersi dalla vendita coattiva sarebbe notevolmente inferiore a quello di mercato stante il momento storico (crisi economica, tassi di mutuo elevati), la localizzazione geografica (frazione del comune di Messina) e le condizioni del bene in questione per come emerse dalla perizia di stima.

Anche in considerazione di ciò, può affermarsi che gli interessi del creditore ipotecario siano meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata ma con un pagamento integrale del debito, piuttosto che attraverso la vendita forzata dell'immobile ipotecato che verosimilmente non sarà in grado di soddisfare, se non in minima parte, le ragioni del creditore, così come sopra argomentato (cfr. Cass. n. 27544 del 28/10/2019).

Positivamente vagliata l'ammissibilità e la fattibilità del piano nei termini sopra esposti, non si ravvisano ragioni ostative alla pronuncia di omologazione.

P.Q.M.

visto l'art. 70 comma 7 CCII;

OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da LUCA MAIO e MILEIDY PINEDA CASTILLO, così come rimodulato dal Gestore della Crisi con note depositate in data 8.03.2023;

ONERA

i ricorrenti di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;

DISPONE

che l'OCC depositi, ogni sei mesi, una relazione sullo stato dell'esecuzione del piano.

che la presente sentenza, sia pubblicata entro 48 ore in apposita area del Tribunale o del Ministero della giustizia e comunicata a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori entro 30 giorni.

DICHIARA

chiusa la procedura.

Si comunichi ai ricorrenti e all'O.C.C.

Messina, il 5.07.2023

Il Giudice delegato
Dott. Daniele Carlo Madia

